

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2713 del 5 NOV. 2020

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** Permanenza fino al 31/08/2024 del sig. Angelo Tirella, matr. 7604.  
Collocamento in quiescenza dal 01/09/2024.-

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi

Il Responsabile dell'U.O.S. Trattamento  
Giuridico ed Economico del Personale

Dott.ssa Maria Schininà

Il Direttore della Struttura

Dott.ssa Maria Sigona

VISTO CONTABILE 04 NOV 2020

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F.d.Vinc / S.Pass

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 5 NOV. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista l'istanza del 30/10/2020 con la quale il sig. Angelo Tirella nato il 25/08/1954, *collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio* in servizio presso l'U.O.C di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, ha richiesto di essere autorizzata a permanere in servizio sino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e, comunque, non oltre il 71° anno di età;

Accertato che il dipendente, al 31/08/2021, data di compimento del requisito anagrafico dei 67 anni fissato per la generalità dei lavoratori per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, non avrà comunque ancora maturato il requisito contributivo dei 20 anni richiesto per l'accesso alla prestazione pensionistica, potendo vantare, alla data (in tutte le gestioni previdenziali), soli anni 17 di anzianità assicurativa;

Visto l'art. 24, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. riforma Fornero), che, in deroga ai requisiti ordinari, consente l'accesso al trattamento di quiescenza al compimento del requisito anagrafico dei 70 anni a condizione che l'iscritto possa vantare almeno 5 anni anzianità contributiva effettiva;

Visti i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 e del 05/12/2017 pubblicati sulle G.U.R.I n. 30 del 30/12/2014 e n. 289 del 12/12/2017 aventi ad oggetto "*adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita*";

Accertato che, sulla base dei superiori incrementi della speranza di vita, il requisito anagrafico di cui al citato art. 24, comma 7, del D.L. 201/2011 è oggi fissato in anni 71;

Vista la sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 282/1991 nella quale si afferma il principio "*...secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto...*";

Vista la circolare 8 marzo 2012, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - recante disposizioni in ordine ai "*limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni*" che, fra l'altro, ha richiamato il rispetto del principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 282/1991;

Considerato, pertanto, che, in conformità al dettato della Suprema Corte Costituzionale, la richiesta del Sig. Angelo Tirella è meritevole di accoglimento, per cui lo stesso può essere ammesso a permanere in servizio fino al 31/08/2024, mese di maturazione del requisito contributivo di anni 20 di anzianità assicurativa, complessivamente considerata;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Ammettere, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 282/1991 e della circolare 8 marzo 2012, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sig. Angelo Tirella nato il 25/08/1954 a permanere in servizio fino al 31/08/2024, data di compimento del requisito contributivo di anni 20 di anzianità assicurativa per la maturazione del diritto a pensione;
- Riservarsi di prorogare ulteriormente la data di permanenza in servizio in caso eventuali futuri interventi normativi che dovessero comportare ulteriori adeguamenti dei requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento di quiescenza di vecchiaia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

Il Segretario Verbalizzante